

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Area Gestione del Rischio:
- Sorveglianza Sanitaria Aziendale




Salute e sicurezza dei lavoratori dell'Azienda USL di Modena: MANUALE INFORMATIVO per la Sorveglianza Sanitaria



SOMMARIO

| | |
|--|---------|
| Introduzione | Pag. 2 |
| Riferimenti legislativi | Pag. 2 |
| Attori della Prevenzione | Pag. 4 |
| Informazioni sui principali rischi di natura occupazionale | Pag. 6 |
| - Rischio Biologico | Pag. 7 |
| - Vaccinazioni | Pag. 8 |
| - Rischio Chimico | Pag. 9 |
| - Rischio Fisico: Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti | Pag. 10 |
| - Movimentazione manuale dei carichi/pazienti | Pag. 12 |
| - Esposizione ad attrezzature munite di Videoterminali | Pag. 13 |
| - Lavoro a turni | Pag. 13 |
| Tutela della salute sul lavoro delle lavoratrici madri | Pag. 14 |
| Unità Operativa di Medicina Legale e Gestione del Rischio | Pag. 17 |
| Servizio di Sorveglianza Sanitaria | Pag. 18 |
| Servizio di Prevenzione e Protezione | Pag. 21 |
| Esperto Qualificato | Pag. 22 |



INTRODUZIONE

Il presente manuale è indirizzato a tutto il personale che svolge l'attività lavorativa all'interno dell'Azienda USL di Modena, al fine di fornire:

- i riferimenti legislativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'individuazione delle figure preposte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e l'Organigramma dell'Azienda;
- le informazioni sui principali rischi di natura occupazionale presenti nelle attività aziendali;
- le indicazioni sulla gestione degli infortuni a rischio biologico;
- le informazioni relative ai Servizi Aziendali della Sicurezza:
 - Unità Operativa di Medicina Legale e Gestione del Rischio
 - Servizio di Sorveglianza Sanitaria
 - Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Esperto Qualificato

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le principali fonti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono:


- D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto Legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- D.Lgs 230/95, D.Lgs. 241/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti);
- D.Lgs 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Il territorio su cui l’Azienda USL di Modena svolge le proprie attività coincide con quello della provincia di Modena. L’azienda è organizzata in 7 Distretti socio-sanitari che fanno riferimento ad ambiti territoriali definiti, e 7 Ospedali a gestione diretta riuniti in un presidio unico.

Della struttura aziendale fanno parte anche il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento di Sanità Pubblica.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ausl.mo.it

AZIENDA USL DI MODENA



ATTORI DELLA PREVENZIONE

Il D.Lgs 81/08 e il D.Lgs 230/95 definiscono le figure principali preposte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori:

1. DATORE DI LAVORO

“Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.....*omissis*” (Art. 2, comma 1, lettera b) D.Lgs 81/08).

2. DIRIGENTE E PREPOSTO

DIRIGENTE: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (Art. 2, comma 1, lettera d) D.Lgs 81/08).

PREPOSTO: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (Art. 2, comma 1, lettera e) D.Lgs 81/08).

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,.....*omissis*” (Art. 2, comma 1, lettera a) D.Lgs 81/08).

4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE


“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi” (Art. 2, comma 1, lettera f) D.Lgs 81/08).

5. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (Art. 2, comma 1, lettera l) D.Lgs 81/08).

6. MEDICO COMPETENTE

“Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” (Art. 2, comma 1, lettera h) D.Lgs 81/08).



7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

“Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (Art. 2, comma 1, lettera i) D.Lgs 81/08).

8. ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E ADDETTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

“Designati preventivamente dal datore di lavoro e dai dirigenti, sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (Art. 18, comma 1, lettera b) D.Lgs 81/08).


9. MEDICO AUTORIZZATO

“Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto” (Art. 6, comma 1, lettera f) D.Lgs 241/2000).

10. ESPERTO QUALIFICATO

“Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico....*omissis*, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori.... *omissis*” (Art. 4, comma 3, lettera a) D.Lgs 241/2000).

Nell'Allegato 1 viene riportato l'organigramma aziendale che individua le responsabilità ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza (Delibera DG 064/2009).



INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI DI NATURA OCCUPAZIONALE

I rischi di maggior interesse occupazionale sono i seguenti:

RISCHIO BIOLOGICO



L'esposizione ad agenti infettanti può essere causa di infezione e malattia, con conseguenze diverse in relazione alla natura dell'agente, alla via di contagio ed alla suscettibilità dell'ospite.

Le principali vie di trasmissione sono rappresentate da:

- VIA PARENTERALE:

1. contaminazione della cute e/o delle mucose (orale, congiuntivale, nasale) con sangue e/o altro materiale biologico proveniente da paziente potenzialmente infetto;
2. punture, tagli o ferite causati da aghi/taglienti utilizzati su pazienti potenzialmente infetti;
3. contaminazione di cute lesa.

- VIA RESPIRATORIA: attraverso la disseminazione nell'ambiente dell'agente infettante contenuto nelle goccioline, colpi di tosse e starnuti.

- VIA CUTANEA: attraverso il contatto diretto (superficie corporea con superficie corporea) e/o indiretto (indumenti, letterecci, ecc..).

In ambito sanitario i microrganismi patogeni di maggior interesse occupazionale con i quali gli operatori sanitari possono entrare in contatto sono:


- Virus dell'epatite B (HBV)
- Virus dell'epatite C (HCV)
- Virus dell'AIDS (HIV)
- Mycobacterium tuberculosis (agente eziologico della Tuberculosis)
- Neisseria meningitidis (agente eziologico della Malattia Invasiva da Meningococco)
- Sarcoptes scabiei (agente eziologico della Scabbia)
- Pediculus humanus capitis (agente eziologico della Pediculosi del capo)

Il primo intervento di prevenzione è rappresentato dall'applicazione delle "PRECAUZIONI STANDARD" e in particolare dal lavaggio delle mani, dal corretto smaltimento dei rifiuti, dall'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, maschere, ecc..) e dalla puntuale osservanza delle procedure assistenziali, diagnostiche e terapeutiche.

Altra misura di prevenzione del rischio biologico è rappresentata dalla vaccinazione del personale.

Gli operatori sanitari durante l'attività lavorativa possono contaminarsi accidentalmente con il materiale biologico di pazienti potenzialmente infetti.

L'Azienda ha predisposto una procedura in caso di infortunio a rischio biologico di un operatore, il cui percorso è riportato di seguito:



SCHEMA PERCORSO

ESPOSIZIONE ACCIDENTALE A RISCHIO BIOLOGICO

1) TRATTARE la sede

ESPOSIZIONE MUCOSA (Cavo Orale/Congiuntiva):
-procedere ad abbondante risciacquo con acqua o
soluzione fisiologica per 10-15 minuti

ESPOSIZIONE PARENTERALE O CUTE LESA:
-aumentare il sanguinamento (se ferita sanguinante)
-lavare accuratamente con acqua e detergente e/o
antisettico efficace per HIV (es. Povidone Iodio,
Clorexidina, ecc..)

2) INFORMARE il Dirigente/Preposto

3) COMPILARE la Scheda Personale Esposizione Accidentale

- **MEDICO DI REPARTO/SERVIZIO** provvederà a compilare la parte relativa alla fonte (anamnesi e consenso informato);
- **OPERATORE INFORTUNATO** provvederà a compilare la parte relativa ai suoi dati anagrafici ed alle notizie sulle modalità dell'infortunio

4) RECARSI IN PRONTO SOCCORSO (possibilmente entro 1 ora dall'infortunio) con il seguente materiale

- Scheda personale esposizione accidentale a rischio biologico compilata
- Campione ematico della fonte per determinazione di HCV-Ab - HBsAg - HIV-Ab/Ag

5) IL MEDICO DI PRONTO SOCCORSO PROVVEDE

- A) DENUNCIA infortunio INAIL
- B) ESECUZIONE prelievo all'operatore per la determinazione di HCV-Ab - HBsAb - HBsAg - HBcAb - Transaminasi - HIV-Ab/Ag (previo consenso informato)
- C) INVIO al laboratorio di competenza dei campioni ematici (FONTE/OPERATORE)
- D) VALUTAZIONE dell'infortunio ed eventuali provvedimenti urgenti

6) IL LAVORATORE CONTATTA (il prima possibile)

il personale Referente della Sorveglianza Sanitaria della struttura aziendale di riferimento per il FOLLOW-UP

*PER INFORMAZIONI: Sorveglianza Sanitaria Azienda USL Modena:
e-mail: sorveglianzasanitaria@ausl.mo.it*

VACCINAZIONI




I vaccini sono preparati biologici in generale ad elevato potere antigenico, in grado di indurre, in quasi tutti i soggetti, uno stato di immunità attiva nei riguardi di determinati agenti patogeni, al fine di proteggere dalle rispettive infezioni. Considerata la presenza di pazienti potenzialmente fonti di infezione, si sottolinea l'importanza della copertura vaccinale verso alcuni microrganismi negli operatori sanitari.

Le VACCINAZIONI CONSIGLIATE, in ambito sanitario, nei soggetti con titolo anticorpale non protettivo sono:

- Anti-INFLUENZA
- Anti-ROSOLIA (nelle donne in età fertile)
- Anti-VARICELLA
- Anti-MORBILLO
- Antitetanica

Un discorso particolare è riservato alla vaccinazione contro il virus dell'epatite B che è FORTEMENTE CONSIGLIATA in tutte le attività sanitarie; tuttavia per alcune attività ritenute particolarmente a rischio dal medico competente, la copertura immunitaria può risultare un requisito indispensabile per l'espressione di un giudizio di idoneità. Analoga situazione si può verificare per la vaccinazione antitetanica FORTEMENTE CONSIGLIATA nel personale del Servizio Veterinario.

Relativamente alla vaccinazione antitubercolare con BCG, il DPR 465/2001 individua i soggetti per cui è obbligatoria tale vaccinazione.



RISCHIO CHIMICO



In ambiente ospedaliero vengono utilizzate diverse sostanze chimiche come gas anestetici (alogenati), antiblastici, formaldeide, disinfettanti-sterilizzanti (prodotti a base di clorexidina, acido peracetico, gluteraldeide, ecc...) e reagenti di laboratorio (solventi, coloranti, ecc...).

Le vie di assorbimento sono rappresentate da:

- VIA INALATORIA
- INGESTIONE
- CONTATTO CON CUTE E MUCOSE


I possibili danni alla salute sono legati:

1. alle CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL'AGENTE CHIMICO;
2. alla QUANTITÀ utilizzata e quindi assorbita;
3. alla frequenza e durata dell'esposizione;
4. alle condizioni di salute del soggetto.

“E' la dose che fa il veleno” - Paracelso (1493-1541)

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, non vi è un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori (Art. 224, comma 2 D.Lgs 81/08), i lavoratori verranno sottoposti a sorveglianza sanitaria.

L'Azienda è impegnata, nello spirito della legge a ridurre l'esposizione professionale agli agenti chimici pericolosi, attraverso l'eliminazione, la sostituzione, o la riduzione delle sostanze pericolose utilizzate, ove possibile utilizzando lavorazioni a ciclo chiuso, e tramite la riduzione dei tempi di esposizione e l'utilizzazione corretta dei Dispositivi di Protezione Individuale e Ambientale.



RISCHIO FISICO: RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

Le radiazioni, in base agli effetti che producono nella materia con cui interagiscono, si suddividono in radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

RADIAZIONI IONIZZANTI



Le radiazioni ionizzanti (IR) sono dotate di un'energia in grado di rompere i legami atomici della materia, atomi o molecole elettricamente cariche dando luogo al fenomeno fisico della ionizzazione; possono essere di natura corpuscolare (raggi α , β , neutroni e protoni) o elettromagnetica (raggi X e γ).

In particolare le IR possono essere:

- prodotte mediante apposite apparecchiature: apparecchi generatori di radiazione come i tubi a raggi X usati in Radiologia (radiodiagnostica, TAC, ...), nelle Chirurgie e negli Ambulatori (portatili, intensificatori di brillantezza, ...); acceleratori usati in Radioterapia;
- emesse dal decadimento di sostanze radioattive (Cobalto, Cesio, Iodio, ecc.).

La protezione sanitaria dei lavoratori dalle IR, è normata dai Decreti Legislativi 230/95 e 241/2000, e attuata attraverso la sorveglianza fisica e sanitaria rispettivamente dall'Esperto Qualificato e dal Medico Autorizzato.


SORVEGLIANZA FISICA

Si intende l'insieme delle attività e delle procedure mirate alla riduzione dei rischi connessi all'impiego delle radiazioni ionizzanti nell'ambito lavorativo.

In relazione al tipo di attività svolta con uso di radiazioni ionizzanti i lavoratori vengono classificati, per legge, in 2 categorie:

- **LAVORATORI ESPOSTI:** soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione globale alle radiazioni ionizzanti superiore per anno solare a 1 mSv. I lavoratori esposti possono essere classificati in Categoria A o Categoria B in base alle valutazioni formulate dall'Esperto Qualificato in merito al rischio associato all'attività svolta;
- **LAVORATORI NON ESPOSTI:** soggetti sottoposti, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad una esposizione non superiore al limite sopracitato.

Il controllo dell'esposizione viene effettuato attraverso l'utilizzo diligente del dispositivo di rilevamento personale (dosimetro).



SORVEGLIANZA SANITARIA


L'esposizione alle radiazioni ionizzanti, nelle attività sanitarie, è generalmente di basso livello; tuttavia la normativa prevede l'effettuazione della sorveglianza sanitaria negli operatori esposti con particolare attenzione per quelli che presentano condizioni genetico-somatiche di maggiore suscettibilità, considerato il meccanismo d'azione delle radiazioni che interferisce sui processi metabolico-cellulari.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI




Le radiazioni non ionizzanti (NIR) sono radiazioni elettromagnetiche che, pur non possedendo un'energia sufficiente a dar vita al fenomeno della ionizzazione, interagiscono con la materia apportando modifiche termiche e bioelettriche agli esseri viventi.

Nelle attività sanitarie questo rischio è connesso all'utilizzo di attrezzature/impianti, in grado di generare NIR, utilizzati a scopo diagnostico e terapeutico come ad esempio il bisturi al laser e la risonanza magnetica.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/PAZIENTI




Per movimentazione manuale dei carichi si intendono “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” (*Art. 167 comma 2, lettera a) D.Lgs 81/08*).

Per “patologie da sovraccarico biomeccanico” si intendono le lesioni a carico delle ossa, muscoli, tendini, nervi e vasi e per “dorso-lombari” il rachide nella porzione dorsale e lombare.

Un sovraccarico funzionale della colonna vertebrale può contribuire alla comparsa di lombalgia (“mal di schiena”) che frequentemente è dovuta ad alterazioni anatomico-funzionali delle strutture osteo-articolari.

In ambito sanitario, uno dei principali rischi professionali è rappresentato dalla movimentazione manuale di carichi “animati”, cioè pazienti, che necessitano di assistenza e aiuto per riacquistare le condizioni di autosufficienza. Risulta indispensabile tutelare le condizioni fisiche della persona “non o scarsamente collaborante” e contemporaneamente salvaguardare le condizioni di sicurezza e salute sul lavoro dell’operatore che ne deve garantire l’assistenza.

L’Azienda è impegnata a ridurre il rischio da sovraccarico biomeccanico negli operatori sanitari; l’obiettivo viene perseguito attraverso l’ausiliazione meccanica, ove possibile, e soprattutto tramite l’attività informativa-formativa sul personale con riguardo all’adozione di corrette tecniche posturali, alla rimodulazione dell’organizzazione assistenziale e all’utilizzo degli ausili.



ESPOSIZIONE AD ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI



Si definisce “lavoratore videoterminista” il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,.....*omissis*” (Art. 173, comma 1, lettera c) D.Lgs 81/08). I posti di lavoro, così come definiti dall'Art. 173, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 devono essere conformi ai requisiti minimi definiti all'Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/2008 al fine di ridurre i possibili disturbi a carico degli occhi, della vista e quelli muscolo – scheletrici.


Nei lavoratori videoterministi, infatti, possono comparire fenomeni di “affaticamento visivo” più facilmente rispetto ai lavoratori che non utilizzano tali apparecchiature. La fatica visiva (“astenopia”) rappresenta uno stato di disagio lavorativo caratterizzato dall'insorgenza di sintomi aspecifici e prevalentemente soggettivi (visivi, oculari e generali), con caratteristiche di reversibilità e non cumulabilità.

E' anche possibile l'insorgenza di fenomeni di affaticamento osteo-articolare negli operatori che svolgono l'attività in postazioni ergonomicamente non adeguate.

LAVORO A TURNI




Le attività sanitarie, in particolar modo quelle ospedaliere, sono basate sul concetto dell'assistenza continua e quindi comportano l'esigenza di effettuare una turnazione tra gli operatori sulle 24 ore. Il lavoro a turni, in particolare quello notturno, può alterare il fisiologico ritmo circadiano e potrebbe essere controindicato in alcune situazioni patologiche in quanto potrebbe interferire con le patologie di base del lavoratore.



TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI



La normativa vigente è particolarmente attenta alla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento. Nello specifico il D.Lgs 151/01 (“Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) pone l'attenzione sui rischi e sulle lavorazioni vietate durante la gravidanza e il post-partum (fino a 7 mesi o 12 mesi -riferito al lavoro notturno- dalla nascita del bambino). Di seguito è schematizzato l'iter che deve seguire la lavoratrice gravida, in caso di gravidanza a rischio o fisiologica, e quest'ultima, a seconda dei rischi lavorativi presenti nella mansione con l'eventuale nuova collocazione lavorativa.




RISCHIO *: Nella tabella 1 sono elencati i fattori di rischio


Tabella 1

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO NELL'AZIENDA USL DI MODENA

| <i>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</i> | <i>LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO</i> | <i>PROVVEDIMENTI</i> |
|---|--|--|
| Attività in postura eretta prolungata per più di metà dell'orario di lavoro | -D.Lgs 151/01 art.7 all. A lett. G | DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| Lavoro notturno | -D.Lgs 151/01 art. 53 comma 1 -D.Lgs 532/99 | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO |
| Movimentazione manuale dei carichi | -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. F -D.Lgs 151/01 art. 11 all. C lett. A, 1, b | DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| Lavori su mezzi in movimento | -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. O | DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| Radiazioni ionizzanti (IR) | -D.Lgs 151/01 art. 8 -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. D -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. C -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. B | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| Radiazioni non ionizzanti (NIR) | -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. C -D.Lgs 151/01 art. 11 all. C lett. A, 1, e | DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori per quelle ammesse per la popolazione generale (riferimento legislativo D.M. 10/9/1998 N° 381 - Livelli di riferimento ICNIRP) |
| Agenti biologici dei gruppi di rischio 2-3-4 | -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. A -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. B -D.Lgs 151/01 art. 7 all. B lett. A punto 1 lett. b -D.Lgs 151/01 art. 11 all. C lett. A, 2 | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| Sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti) | -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. A -D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett. C .Lgs 151/01 art. 11 all. C lett. A punto 3 lett. a, b, d, e, f, e lett. B | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |



Servizi aziendali della sicurezza



- ✓ Unità Operativa di Medicina Legale e Gestione del Rischio
- ✓ Servizio di Sorveglianza Sanitaria
- ✓ Servizio di Prevenzione e Protezione
- ✓ Esperto Qualificato

UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO



La struttura Complessa di Medicina Legale e Gestione del Rischio, diretta dalla Dott.ssa Alessandra De Palma, svolge una funzione di supporto, in staff alla Direzione Sanitaria, per le problematiche legate alla Gestione del rischio, ovvero coordina i servizi che si occupano della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, Sorveglianza Sanitaria Aziendale, Ufficio Radioprotezione a cui afferisce l'Esperto Qualificato), e si avvale della collaborazione di un insieme di servizi e di altre professionalità che concorrono complessivamente alla *safety governance* aziendale. In tale ambito imposta e coordina i programmi aziendali di miglioramento delle attività assistenziali finalizzati alla sicurezza del paziente. La struttura Complessa di Medicina Legale e Gestione del Rischio fornisce altresì un servizio di consulenza a tutti gli operatori sanitari per le problematiche di interesse medico-legale in tutti gli ambiti, in particolare sul tema relativo all'acquisizione del consenso informato, alla tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria e alla responsabilità professionale sanitaria.

A tale scopo è istituito un servizio di reperibilità del medico legale a cui fare riferimento 24 ore su 24 (tel: **3346394946**).

Nell'ottica di un miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e di una fondamentale istanza conoscitiva finalizzata all'identificazione degli eventi avversi prevenibili, non a scopo ispettivo/punitivo bensì di supporto e aiuto ai professionisti attraverso la rimozione o il controllo dei rischi legati all'attività sanitaria, si sottolinea l'importanza della *segnalazione spontanea degli eventi avversi* (incident reporting) da parte di ogni operatore che venga a conoscenza e/o sia direttamente coinvolto nell'accadimento di un evento avverso.

Per informazioni: Segreteria: tel. 059/435440; e-mail: medlegsegreteria@ausl.mo.it

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA



Il servizio sorveglianza sanitaria è una struttura afferente alla struttura complessa di Gestione del rischio, in staff alla Direzione Sanitaria, che ha competenza su tutto il territorio aziendale.

Fanno parte del Servizio:

- ✓ Medici Competenti/Autorizzati
- ✓ Infermieri

| NOMINATIVO | COMPETENZE | CONTATTI |
|---------------------|--|--------------------------|
| Lacirignola Michele | Responsabile del Servizio Medico Competente/Autorizzato | m.lacirignola@ausl.mo.it |
| Mariani Stefania | Medico Competente/Autorizzato | s.mariani@ausl.mo.it |
| Pedretti Simona | Medico Competente | s.pedretti@ausl.mo.it |
| Tarantini Anna Rita | Medico Competente/Autorizzato | a.tarantini@ausl.mo.it |
| Barbati Stefania | Infermiere | s.barbati@ausl.mo.it |
| Fratti Valeria | CPSE Infermiere | v.fratti@ausl.mo.it |

Il Servizio si avvale della collaborazione di figure professionali definite “**Referenti**” che partecipano alla gestione della sorveglianza sanitaria nelle diverse macrostrutture aziendali, sia nei Distretti che negli Stabilimenti Ospedalieri (Allegato 2).

Per informazioni : sorveglianzasanitaria@ausl.mo.it

L'attività del servizio ha l'obiettivo di:

1. Verificare la compatibilità fra lo stato di salute del lavoratore e l'attività lavorativa durante la visita medica preventiva;
2. Valutare periodicamente lo stato di salute del lavoratore in base ai rischi lavorativi cui è esposto;
3. Verificare nel tempo l'adeguatezza delle misure preventive prescritte;
4. Formare e informare i lavoratori sui fattori di rischio presenti nell'attività lavorativa;
5. Collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

La sorveglianza sanitaria è un'attività effettuata dal medico competente/autorizzato nei casi previsti dalla normativa vigente.

E' un insieme di atti medici (visita medica, accertamenti di laboratorio/strumentali, ecc...), finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento.

La valutazione sanitaria si conclude con l'espressione del giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- ✓ visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato;
- ✓ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- ✓ visita medica su richiesta del lavoratore (qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali);
- ✓ visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione
- ✓ in occasione del cambio di mansione;
- ✓ visita medica di cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa vigente).

Il giudizio relativo alla mansione lavorativa specifica può essere di:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

La normativa prevede che il lavoratore possa inoltrare il ricorso avverso al giudizio del medico competente agli organi preposti.

In particolare:

“Avverso il giudizio in materia di idoneità all'esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro”(Art. 95 comma 1 D.Lgs 230/95) ;

Per quanto concerne l'esposizione a tutti gli altri fattori di rischio:

“Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva e' ammesso ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso” (Art. 41 comma 9 D.Lgs 81/08).

Il medico competente istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il trattamento dei dati sanitari del lavoratore avviene con le modalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) ed utilizzati dal medico competente e dai suoi incaricati unicamente per le finalità connesse alla sorveglianza sanitaria.

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA
(FATTORI DI RISCHIO, TIPOLOGIA E PERIODICITA' DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI)

| RISCHI | ACCERTAMENTI | PERIODICITA' |
|--------------------------------|---|--|
| RISCHIO BIOLOGICO | Visita medica + esami di laboratorio | TRIENNALE |
| RISCHIO CHIMICO | Visita medica + esami di laboratorio | ANNUALE se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI | Visita medica | TRIENNALE |
| LAVORO A TURNI H24 | Visita medica + esami di laboratorio + eventuali esami strumentali (es. ECG) | BIENNALE: visita medica ed esami di laboratorio |
| VIDEOTERMINALE | Visita medica + visita oculistica | BIENNALE in soggetti con età > 50 anni e/o con giudizio di idoneità con prescrizioni. QUINQUENNALE in soggetti con età < 50 anni e/o con giudizio di idoneità senza prescrizioni. <i>La visita oculistica viene effettuata in occasione della prima visita medica; su indicazione del medico competente nelle visite mediche periodiche.</i> |
| RADIAZIONI IONIZZANTI | Visita medica + esami di laboratorio + eventuali esami strumentali (es. Ecografia Tiroidea) | SEMESTRALE: visita medica ANNUALE: esami di laboratorio |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI | Visita medica + esami di laboratorio + eventuali esami strumentali (es. ECG) | ANNUALE: visita medica ANNUALE: esami di laboratorio |

La coesistenza di molteplici fattori di rischio può determinare una modifica della periodicità.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Gli addetti (ASPP) e il responsabile (RSPP) del SPP, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali fissati dal D.Lgs 81/2008 - art. 32, non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

- ✓ Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ✓ Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- ✓ Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ Fornire ai lavoratori le informazioni in materia dei rischi e della sicurezza.

I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

L'RSPP svolge un ruolo di "Consulente" per il datore di lavoro.

All'interno di Azienda USL di Modena il ruolo del SPP trova collocazione funzionale a supporto della Direzione Strategica e dipende direttamente per gli aspetti gestionali dalla Direzione Sanitaria.

Il RSPP e gli ASPP assumono un ruolo strategico in Azienda per:

- ✓ Generare comportamenti corretti durante l'attività lavorativa;
- ✓ Utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze chimiche, ecc...;
- ✓ Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale;
- ✓ Far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante della pianificazione e programmazione aziendale;
- ✓ Permettere che i cambiamenti prospettati dalle leggi possano divenire reali e non rimanere sulla carta;
- ✓ Risolvere il conflitto vigente tra ciò che la legge impone e ciò che dovrebbe essere un bisogno naturale;
- ✓ Favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa divenire parte integrante del sistema valoriale condiviso da tutti. Il lavoratore dovrà sentirsi parte integrante di un sistema affidabile, garante del suo benessere lavorativo.

ESPERTO QUALIFICATO

La normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 D.Lgs. 241/2000 e successive modifiche e integrazioni) attribuisce alla figura dell'Esperto Qualificato (EQ) la sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro.

I principali ambiti di competenza dell'EQ vengono di seguito elencati:


- effettuazione della valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 del D.Lgs.230/95;
- effettuazione dell'esame e della verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione;
- effettuazione della sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
- assistenza, nell'ambito delle proprie competenze, al datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

L'EQ, in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, comunica al datore di lavoro:

- a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste il rischio da radiazioni;
- b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
- c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 230/95;
- d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 230/95, dei lavoratori esposti e della popolazione;
- e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera Art. 80, comma 1, lettera c).

L'Esperto Qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

Per informazioni: m.amici@ausl.mo.it



MODULO DI CONSEGNA DEL MANUALE INFORMATIVO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 *

Il sottoscritto: _____ nato il: _____

Mansione: _____

Dichiara:


- di aver ricevuto in data: _____ una copia del presente opuscolo informativo utile alla conoscenza delle attività svolte dal Servizio di Sorveglianza Aziendale e di impegnarsi ad una attenta consultazione dello stesso;
- di acconsentire all'esecuzione delle indagini di laboratorio/strumentali previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria o comunque ritenute necessarie dal Medico Competente/Autorizzato per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Firma del lavoratore

Servizio Sorveglianza Sanitaria

Il trattamento dei dati sanitari del lavoratore avviene con le modalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) ed utilizzati dal medico competente e dai suoi incaricati unicamente per le finalità connesse alla sorveglianza sanitaria.

*Da allegare al Documento Sanitario Personale del Lavoratore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Redazione:

Dott.ssa Pedretti Simona - Servizio Sorveglianza Sanitaria

Dott.ssa Fratti Valeria - Servizio Sorveglianza Sanitaria

in collaborazione con:

Dott. Lacirignola Michele - Servizio Sorveglianza Sanitaria

Dott.ssa Tarantini Anna Rita - Servizio Sorveglianza Sanitaria

Dott. Ing. Giuliani Paolo – Servizio Prevenzione e Protezione

Dott.ssa Maselli Vania - U.O. Medicina Legale - Gestione del Rischio

Dott. Amici Mirco - Esperto Qualificato U.O. Medicina Legale - Gestione del Rischio

Documento di proprietà dell'Azienda USL di Modena è vietata la riproduzione e diffusione anche parziale senza specifica autorizzazione scritta.